

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,010495, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93<sup>(2)</sup>, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/1994; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti; che tuttavia, tale adeguamento non può dare esito ad un prezzo di riferimento di importo inferiore a quello della campagna precedente, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la campagna 1993/1994, il prezzo di riferimento delle clementine fresche (codice NC ex 0805 20 10), espresso in ecu per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio :

dal 1° dicembre 1993 al 28 febbraio 1994: 59,57.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.